

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1520

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALBERINI, GITTI, TORRI, BALZAMO, LUSSIGNOLI,
PADULA, LODA, BALESTRACCI, SALVI, BONETTI
MATTINZOLI PIERA**

Presentata il 14 marzo 1980

Modifica della legge 18 aprile 1975, n. 110, relativa al controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi al fine della catalogazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 1° ottobre 1979 sono entrate in vigore le norme legate alla pubblicazione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, previsto dall'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ponendo ordine al riconoscimento specifico di ogni modello di arma di cui sia lecita la produzione e l'importazione.

L'applicazione del complesso tecnico-giuridico della materia ha fatto sorgere e farà sorgere delicati problemi di ordine pratico nella magistratura e nelle autorità di pubblica sicurezza, in quanto, per la prima volta nel nostro Paese, si tratta di dare attuazione a una nuova normativa ampia e articolata, ma necessariamente complessa.

Si rileva quindi l'esigenza di un più stretto coordinamento tra l'attività svolta dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi e quella del Ministero, potendosi verificare altrimenti il caso, non infrequente, di contrasti, o co-

munque di incertezze, su problemi importanti.

A questo scopo si manifesta la necessità di una modificazione, come la presente proposta tende a fare, dell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, prevedendosi il carattere obbligatorio e vincolante del parere che la Commissione stessa è chiamata ad esprimere.

La modifica proposta comporterebbe un notevole aumento della garanzia di uniformità di comportamento da parte della pubblica amministrazione e di un meditato approfondimento tecnico e giuridico di ogni questione, da parte di un organo dotato della debita competenza, e di larga rappresentatività.

Inoltre si intende richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su di un altro problema riguardante il catalogo delle armi.

Scopo dichiarato del catalogo, ai sensi della legge 18 aprile 1975, n. 110 (articoli

1 e 2), è quello di stabilire quali siano le armi da guerra e tipo guerra e quali quelle sicuramente comuni, delle quali sia lecita la produzione, l'importazione, il commercio e la detenzione per uso civile.

Sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 268, supplemento straordinario del 29 settembre 1979, è stato pubblicato — come già si è detto — la prima edizione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo delle quali dal 1° ottobre 1979 è consentita la fabbricazione e l'importazione. È il risultato dell'importante lavoro della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, istituita dall'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Tale prima edizione del catalogo contiene tutte le armi ad uso civile, corte e lunghe, con esclusione dei fucili ad anima liscia per uso di caccia e le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, per le quali si è reso necessario il rinvio sia per l'oggettiva complessità sia per il manifestarsi di diffuse perplessità circa l'effettiva utilità di sottoporre a catalogazione armi la cui destinazione non ha mai rappresentato preoccupazione alcuna ai fini della sicurezza pubblica. Per le predette armi si propone quindi l'esclusione dal catalogo con conseguente modifica dei commi primo e quarto dell'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

È del resto, considerazione comune che, al di là della definizione tecnico-giuridica data, le armi da caccia ad anima liscia e le repliche di armi antiche ad avancarica, non possono subire trasformazione alcuna in armi da guerra e tipo guerra, per la oggettiva mancanza dei requisiti meccanico-balistici propri (articolo 1, legge 18 aprile 1975, n. 110).

È provato altresì che queste armi non vengono usate dalla criminalità comune e dal terrorismo organizzato, per la scarsa occultabilità e il ridotto numero dei colpi disponibili.

In molti paesi europei le armi da caccia a canna liscia vengono vendute con la sola esibizione di un documento di identità personale.

Il recente progetto di risoluzione per il coordinamento delle legislazioni nazionali sulle armi da fuoco, stilato dal Comitato dei ministri dei paesi aderenti al Consiglio di Europa, dichiara tali armi soggette soltanto a dichiarazione di acquisto e detenzione e non ad autorizzazione specifica come occorre per le armi comuni da sparo.

Le repliche di armi antiche ad avancarica, rappresentano poi, una diffusa attività sportiva di tiro, implicando nell'uso una laboriosa preparazione dei materiali per lo sparo.

La produzione di armi a canna liscia per la caccia, avviene in una vasta scala di calibri, di minute varianti meccaniche, di lunghezze di canne diverse, che la clientela richiede per i singoli tipi di caccia, effettuati razionalmente e che riguarda più una domanda sofisticata sui contenuti particolari dell'arma che per l'uso in se stesso.

Ne fanno fede confezioni artigianali di elevato valore artistico, prodotte di propria iniziativa come modelli unici o su ordinazione di una clientela raffinata. Un'arma di tale fattura richiede mesi se non anni di attenta e accurata lavorazione, specie per le incisioni decorative delle parti esterne.

Da accurate ricerche di mercato e da indagini sui contenuti della domanda, si è potuto constatare come la tendenza all'acquisto di armi da caccia a canna liscia costituisca l'acquisizione di un bene privato di rifugio non svalutabile.

L'alto contenuto di valore aggiunto di questi prodotti è valutabile mediamente intorno al 70-80 per cento, in quanto costituito da mano d'opera altamente specializzata.

I costi di produzione, raffrontati ad altri manufatti sono di 6-8 mila lire per chilogrammo di un'automobile, 3 mila per un compressore, mentre per un fucile da caccia di medio costo si aggira sulle 150 mila lire per chilogrammo e di oltre un milione per quelli di altissima classe, escludendo incisioni originali di artisti conosciuti e stimati a livello mondiale.

Si è così diffusa la ricerca di fucili a canna liscia di produzione anche anteriore

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

all'entrata in vigore del catalogo, per la costituzione di collezioni di un solo produttore o artigiano che tenga conto di tutte le minute varianti dei modelli.

Il sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, limita però le collezioni di armi da caccia ad un solo esemplare per ogni modello del catalogo, senza porre distinzione tra armai a canna rigata e liscia.

Così la genericità del dettato della norma non tutela affatto e non considera questo particolare tipo di arma che, per sua natura e definizione giuridica, è un'arma comune destinata alla caccia e al tiro sportivo (piattello).

È per questi motivi che si è proposta la modifica del primo comma dell'articolo 7 e l'abrogazione del terzo comma che non avrebbe più ragione d'essere.

Per il necessario coordinamento, deve poi precisarsi al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, che la limitazione di collezionare più di un esemplare di modello di arma catalogata non può più trovare applicazione per le armi in esame che vengono a essere escluse dalla catalogazione. La limitazione d'altra parte non avrebbe ragion d'essere per armi destinate esclusivamente ad attività sportiva e venatoria (o di scarsissima potenzialità offensiva quali le armi ad avanzata) e diffuse in milioni di esemplari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« La Commissione esprime parere obbligatorio vincolante sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente articolo 1, nonché su tutte le questioni di competenza del Ministero dell'interno, in ordine alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« È istituito presso il Ministero dell'interno il catalogo nazionale delle armi co-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

muni da sparo, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica, delle quali è ammessa la produzione o l'importazione definitiva ».

ART. 3.

Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è abrogato.

ART. 4.

Il sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« La detenzione di armi comuni da sparo, per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è limitata al numero di due per le armi comuni da sparo e per le armi da caccia al numero di sei. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica ».